

R.C. Auto Camper

Condizioni generali

Art. 13 - Oggetto del contratto

TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. Non sono considerati terzi i soggetti di cui all'art. 129 della Legge. TUA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. TUA assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **escluso il caso di incendio.**

TUA inoltre: limitatamente ai rimorchi, risponde per i danni prodotti a terzi per la responsabilità derivante all'assicurato dai sinistri provocati dal veicolo descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia.

Art. 14 - Esclusioni e rivalsa - L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- g) per i rischi derivanti dalla circolazione, per motivi professionali o di lavoro, all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.
- h) nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Ai fini dell'Assicurazione non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo assicurato e limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

A parziale deroga dell'art. 14, Tua rinuncia al diritto di rivalsa, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, sia superiore di non oltre il 25% rispetto a quello indicato nella carta di circolazione. TUA, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di TUA di risarcire il danno in proporzione e per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa del veicolo, nel caso in cui la persona trasportata, non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non è dotato di numero sufficiente dall'origine. La rinuncia alla rivalsa vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione e che comunque risultino al momento del sinistro sedute nelle poltrone idonee allo stazionamento.

Art. 15 – Limitazione e rinunce al diritto di rivalsa

TUA, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno. TUA rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che: - il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso e /o - sia conseguenza di sanzioni amministrative comminate dalle autorità intervenute a seguito del sinistro. In quest'ultimo caso il termine dei 45 giorni opererà trascorsi al massimo 180 giorni dal sinistro.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo al momento del sinistro.

Art. 15bis – Cessione del Credito

Le parti pattuiscono, che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto a meno che TUA abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 16 – Parametri di tariffazione

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stato stipulato il contratto.

Art. 17 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 17 bis – Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da TUA a titolo definitivo per uno o più sinistri

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare a TUA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo da TUA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente. In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo

Agente TUA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l'effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrisponderne il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A

seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, TUA procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Art. 18 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, che **deve essere inviata a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato** o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, TUA ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidenti stradali con controparti estere la richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica

Art. 18 bis – Risarcimento diretto – Modalità per la denuncia del sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve inviare la richiesta secondo le modalità previste nella Nota Informativa osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. sopraccitato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati. TUA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda. TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Art. 20 - Sospensione di garanzia - Riattivazione e Sospensione

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a TUA, restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde (se rilasciati).

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a TUA.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 15 giorni. All'atto della sospensione TUA rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

Riattivazione

La riattivazione del contratto, che avviene con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); il premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza, viene determinato in ragione di 1/360 del premio annuo sulla base della tariffa in vigore al momento della riattivazione. Sul premio come sopra determinato si imputa inoltre, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Qualora il contratto sia stato stipulato nella forma "Bonus/Malus" o "Franchigia con Bonus/Malus" o "Pejus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Nel caso di documentata vendita, messa in conto vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione,
- per i contratti relativi a ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli.

Art. 21 – Distruzione, demolizione o esportazione del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contraente è tenuto a darne comunicazione a TUA fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..

Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedere **previa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde** (se rilasciata) del veicolo distrutto, demolito o esportato, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo. Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla

base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione. Nel caso di diminuzione del premio, TUA effettua il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sostituzione. La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione che il proprietario (locatario in caso di contratti in leasing) del nuovo veicolo sia:

- un familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a in base allo stato di famiglia);
- un convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa. La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

b) Risoluzione del contratto:

in tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione di:

- **certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);**
- **attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).**

Per i contratti di durata inferiore all'anno TUA non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di documentata vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, TUA restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

c) Cessione del contratto:

il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo dandone immediata comunicazione a TUA attraverso l'Agenzia a cui è in carico il contratto, che emetterà appendice a nome del nuovo proprietario. In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione

all'Agenzia. Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido fino alla sua naturale scadenza. TUA non rilascerà l'attestazione sulla stato del rischio.

d) Sospendere il contratto: (articolo 20 delle Condizioni Generali di assicurazione)

Art. 22 - Attestato di rischio

TUA invia l'attestato di rischio, salvo quanto previsto dal successivo Art. 23, all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. L'attestato di rischio contenente:

- la denominazione di TUA;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestato di rischio viene rilasciato;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" contiene altresì:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- la classe di merito di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva secondo le norme di cui alla condizione speciale F.

L'attestazione è rilasciata anche nel caso di accettazione della proposta di rinnovo del contratto.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, TUA invia l'attestato di rischio all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente. In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente, TUA rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato di rischio su richiesta del contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 23 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Si precisa che TUA, nel caso di contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, non rilascia l'attestato di rischio, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso.